

al secondo capo di questo articolo aggiuntivo, sia eccessiva. I proponenti dell'emendamento richiedono che il rinvio sia fatto mediante domanda della maggioranza degli elettori di almeno due terzi dei comuni del circondario.

Ora credo che questo limite debba essere ridotto alla metà, poichè stabilire i due terzi dei comuni del circondario mi sembra troppo.

Rivolgerei quindi viva preghiera ai proponenti di ridurre i due terzi alla metà dei comuni costituenti il circondario, e ritengo che il relatore non avrà difficoltà ad accogliere questa mia richiesta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Malatesta. Ne ha facoltà.

MALATESTA. La questione è evidentemente sorta per escludere che, durante le elezioni mandamentali, qualche comune si rifiuti, malgrado la volontà della maggioranza dei suoi amministrati, di chiedere il rinvio delle elezioni a dicembre.

Se gli elettori sono in maggioranza favorevoli al rinvio, crediamo si debba accordarlo. Acconsento quindi che per la richiesta di rinvio basti la metà dei comuni, invece che i due terzi, nel senso che essa debba essere firmata dalla maggioranza degli elettori della metà dei comuni del circondario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI. A me sembra che sia molto più pratico tener presente quali sono gli elettori che esistono e dimorano attualmente nel comune, e che almeno metà di questi elettori faccia la richiesta del rinvio. Se noi condizioniamo, infatti, la validità della richiesta del rinvio alla maggioranza degli elettori iscritti nel comune, molte volte potrebbe verificarsi che più della metà degli elettori si trovi all'estero, e che quindi non vi sia maggioranza per il rinvio.

Per questa ragione, prescindendo una volta tanto dalla questione del circondario, e riportandoci al punto primo delle condizioni stabilite nell'emendamento, propongo si dica: «... maggioranza degli elettori esistenti e dimoranti nei comuni».

MALATESTA. Non ho difficoltà ad accettare anche questo emendamento.

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Ritengo che dovrebbe essere preferibile mantenere la dizione: «la metà più uno degli elettori assegnati a un dato comune», perchè questa dizione risponde ad una regola di carattere generale.

Vi possono essere comuni in cui i tre quarti degli elettori siano assenti, e allora ci ridurremmo ad una frazione minima di elettori residenti in quel momento nel comune.

Ora, a mio credere, ci preoccupiamo di una parte sola di comuni, mentre la legge è sufficientemente larga...

PRESIDENTE. Non confondiamo. I due terzi stabiliti nell'articolo sostitutivo dell'onorevole Malatesta si riferiscono ai comuni, e l'onorevole Malatesta ha accettato di ridurre questi due terzi, non degli elettori, ma dei comuni, alla metà. Per gli elettori resta dunque sempre la maggioranza.

Si tratta ora di stabilire se debbano essere degli elettori iscritti, secondo la proposta dell'onorevole Malatesta, o di quelli residenti, secondo l'emendamento dell'onorevole Ciriani.

CAVAZZONI. Ritengo che debbano essere la metà più uno degli iscritti.

PRESIDENTE. Ella accetta, cioè, la proposta dell'onorevole Malatesta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore*. È difficile, dopo avere ridotto la prima garanzia, poter accettare l'emendamento subordinato di limitarsi agli elettori residenti, escludendo gli emigrati, tanto più che questi possono firmare la domanda di rinvio, senza difficoltà, e formare quindi quella tale maggioranza che occorre per prorogare le elezioni.

Stabilire la maggioranza degli elettori esistenti nel comune, significa che se talvolta gli elettori sono ridotti al quarto o al terzo, una semplice maggioranza occasionale di pochi elettori può determinare lo spostamento della elezione, con danno di coloro che, anche se assenti, sono maggioranza.

Per queste regioni la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Ciriani.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. A me sembra che la proposta dell'onorevole Malatesta sia così grave da rendere assolutamente impossibile l'applicazione, nella pratica, della disposizione.

Bisogna distinguere che altre sono le garanzie per l'applicazione del rinvio, altre sono le formalità per ottenere il rinvio. Se possiamo stabilire le condizioni rigorose e i termini in cui si può concedere il rinvio, non credo vi sia ragione di rendere poi così complicata la domanda di rinvio.

S'immagini che vi siano 40 mila elettori, il che è cosa facile: in tal caso verremmo a